



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE

"SERVIZIO LEGALE"

Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

Tel. 06-4986/2456

** *** **

Prot. n. SL/976 - *A/USG-108799* Roma, **17 DIC. 2001**

A (vds. Allegato Elenco Indirizzi)

OGGETTO: Ricorsi al Collegio Arbitrale di disciplina avverso sanzioni disciplinari.

Il contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato, stipulato il 23.1.2001, pubblicato sulla G.U. n° 36 del 13.2.2001, prevede - all'art. 6, 1° comma - la possibilità di impugnare le sanzioni disciplinari innanzi al Collegio Arbitrale di disciplina "con le medesime regole" stabilite per il deferimento delle controversie ad un arbitro unico.

Tra le regole introdotte dal menzionato accordo, per il deferimento delle vertenze ad un arbitro unico, vi è anche quella del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nei chiarimenti pubblicati sul sito Internet dell'ARAN su arbitrato e conciliazione viene precisato che "la clausola deve essere intesa nel senso di diretta applicazione dei principi fondamentali in materia di preventivo tentativo conciliativo"

L'attuazione di tali principi implica lo svolgimento di nuove funzioni da parte del Collegio arbitrale di disciplina e la modifica delle procedure finora seguite, poiché, prima di decidere i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, detto Collegio dovrà esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Pertanto, una volta pervenuto il ricorso alla Segreteria del COLAR, dovrà essere informata l'Autorità che ha irrogato la sanzione disciplinare, affinché nomini un rappresentante con potere di conciliare la lite. Tale rappresentante sarà, quindi, invitato a

partecipare alla riunione del Collegio, unitamente al lavoratore (o a un suo delegato munito di potere conciliativo).

Si raccomanda di procedere a tutti gli adempimenti necessari con la massima tempestività, utilizzando il fax, o il servizio di posta celere (o prioritaria), tenuto conto degli stretti termini previsti dall'art. 55, 7° comma, del D. Lgs. 30.3.2001, n.165, per la decisione dei ricorsi.

Qualora la conciliazione riesca, sarà redatto apposito verbale, che verrà inviato alla camera arbitrale stabile, a cura del Presidente della Sezione del COLAR investita dal ricorso, ai sensi dell'art. 4, 5° comma, del citato Contratto collettivo nazionale quadro.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. ~~di~~ Carlo LUCIDI)

mea